



Accordo su adesione a Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, anche mediante silenzio-assenso

A cura di Aran, DSRS

ufficiostudi@aranagenzia.it

Riferimenti normativi

Art. 1, comma 157, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017)

157. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1º gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Accordo

Sottoscritto il 16 settembre 2021

L'Accordo definisce la regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.



Campo di applicazione

Pubblici dipendenti destinatari di Perseo-Sirio

La regolamentazione definita nel presente accordo si applica al personale di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999, in materia di di fine trattamento rapporto е istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, destinatario del Fondo Perseo-Sirio, che sia stato assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019



Circa 64.000 persone nell'anno 2019

Campo di applicazione

Tutti gli assunti dopo il 1° gennaio 2019 ???

- L'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data successiva al 1° gennaio 2019, in una delle amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono destinatari del "Fondo"
- Non rientra nella nozione di "assunzione":
 - il passaggio tra amministrazioni pubbliche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea
- Non è inoltre considerata "assunzione", ai soli fini del presente accordo, anche se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2019:
 - o la progressione di carriera;
 - l'assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della continuità del rapporto previdenziale;
 - l'assunzione di personale già iscritto al "Fondo" in virtù di precedenti rapporti di lavoro



Campo di applicazione

Assunti dopo il 1° gennaio 2019: qualche ulteriore chiarimento

- Gli assunti del 1° gennaio 2019 non sono destinatari dell'accordo
- Due gruppi:
 - assunti dal 2 gennaio 2019 fino alla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo (si applica disciplina transitoria)
 - assunti dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva (si applica disciplina a regime)

Assunti da 2 gennaio 2019 a giorno della sottoscrizione definitiva (incluso, 16 settembre 2021)

Disciplina a regime

Assunti da giorno successivo accordo definitivo (17 settembre 2021)

Modalità di adesione al Fondo

Continuità e innovazione

- Rispetto delle direttive di COVIP (in particolare: Regolamento Covip del 22 dicembre 2020)
- Due modalità di adesione:
 - mediante una esplicita manifestazione di volontà dell'aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive di cui al comma 1 (non cambia nulla rispetto a prima);
 - mediante silenzio-assenso (parte innovativa dell'accordo)



Adesione mediante silenzio-assenso

Silenzio-assenso informato con possibilità di recesso dopo l'adesione

FASE 1

- Va dall'assunzione all'adesione (eventuale)
- Il rapporto è tra amministrazione e dipendente (il Fondo svolge funzioni di supporto)

FASE 2

- Fase che inizia dopo l'adesione con silenzioassenso
- Il rapporto è tra Fondo e dipendente


Dall'assunzione all'adesione (Fase 1)

Assunzione




- Il lavoratore riceve INFORMATIVA dall'amministrazione su modalità di adesione con specifico riferimento a silenzio-assenso
- Dell'informativa è fatta espressa menzione nel CONTRATTO INDIVIDUALE
- Nell'informativa è indicato link al sito del Fondo ove è possibile consultare le informazioni previste dai regolamenti COVIP all'atto dell'adesione ed accedere alla modulistica (o alla procedura) per ADERIRE ESPRESSAMENTE
- Le amministrazioni rendono disponibile la modulistica per manifestare la volontà di «NON ADESIONE»

Dall'assunzione all'adesione (Fase 1)



Dalla FASE 1 alla FASE 2

Sono trascorsi 6 mesi dall'assunzione ed il dipendente non ha manifestato alcuna volontà




Entro il 10 del mese, le amministrazioni comunicano al "Fondo" i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso, per effetto della scadenza del termine dei sei mesi ivi previsto, avvenuta nel corso del mese precedente

Il lavoratore riceve una comunicazione dal Fondo



Entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta dall'amministrazione, il "Fondo" comunica al lavoratore iscritto mediante silenzio-assenso:

- l'avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l'iscrizione nonché i flussi di finanziamento attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
- il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l'adesione mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;
- la documentazione di cui all'art. 6, comma 5, del "Regolamento Covip del 22 dicembre 2020" e le indicazioni di cui all'art. 6, comma 6, del suddetto regolamento;
- la possibilità del recesso ai sensi dell'art. 6, con specifica informativa su modalità e termini per l'esercizio di tale diritto nonché sul link al sito del "Fondo" ove è possibile scaricare la modulistica o accedere alla procedura web previste dall'art. 6, comma 3.




E' trascorso un mese dalla comunicazione di adesione del Fondo ai dipendenti iscritti con silenzio-assenso



Entro il 10 del mese, il "Fondo" comunica alle amministrazioni i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui all'art. 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini previsti e per i quali, conseguentemente, vanno attivati i predetti flussi finanziari.

L'amministrazione ha ricevuto da Fondo Perseo-Sirio i nominativi di coloro che hanno esercitato e che non hanno esercitato il recesso entro 1 mese, nel corso del mese precedente



- Le amministrazioni iniziano a versare il contributo datoriale ed il contributo a carico del lavoratore, trattenuto a quest'ultimo, entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione ricevuta dal "Fondo" ai sensi dell'art. 6, comma 5
- ❖ Dal momento in cui si attiva il flusso dei contributi, le amministrazioni, il cui è personale è iscritto alle gestioni INPS per il trattamento di fine rapporto, effettuano anche le prescritte comunicazioni all'Istituto, con le modalità dallo stesso previste

Regime transitorio


Riguarda gli assunti nel periodo che va dal 2 gennaio 2019 fino 16 settembre 2021 - data di sottoscrizione definitiva dell'accordo

Entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNL



- Il lavoratore riceve INFORMATIVA dall'amministrazione su modalità di adesione con specifico riferimento a silenzio-assenso
- Nell'informativa è indicato link al sito del Fondo ove è possibile consultare le informazioni previste dai regolamenti COVIP all'atto dell'adesione ed accedere alla modulistica (o alla procedura) per ADERIRE ESPRESSAMENTE
- Le amministrazioni rendono disponibile la modulistica per manifestare la volontà di «NON ADESIONE»

Dall'assunzione all'adesione (Fase 1 nel regime transitorio)



Tempi*





01/12/2021	Lavoratore assunto il 1 dicembre 2021
01/12/2021	Al momento dell'assunzione ricerve informativa
01/06/2022	Scade il termine dei 6 mesi decorso il quale, in caso di silenzio, si è iscritti
01/07/2022	Il lavoratore silente è iscritto - art. 4, c. 2, ultimo periodo
10/07/2022	Scade il termine entro il quale l'amministrazione comunica al Fondo i "silenti" del mese precedente - art. 4, c. 4
09/08/2022	Scade il termine entro il quale il Fondo deve inviare comunicazione ai "silenti iscritti« - art. 4, c. 7
08/09/2022	Termine massimo entro il quale il lavoratore può esercitare diritto di recesso - art. 6, c. 1
10/10/2022	Termine massimo entro il quale il Fondo comunica all'amministrazione "iscritti consolidati« - art. 6, c. 5
30/12/2022	Termine massimo entro il quale l'amministrazione attiva il flusso contributivo e (nei casi previsti) le comunicazioni all'INPS - art. 4, c. 9

^{*} La presente slide è stata sostituita in data 1/12/2021.